



*Direzione Centrale Amministrazione,  
Pianificazione e Controllo*

*Settore Logistica e fornitori  
Ufficio Gare e Contenzioso*

**RDO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIADATTAMENTO LOGISTICO  
ED OPERE DI RISANAMENTO PER GLI UFFICI SITI AL PIANO 7° E 8°;  
PRESSO LA SEDE CENTRALE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE SITA A  
ROMA IN VIA GIORGIONE N. 159**

**CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO E DISCIPLINARE DI GARA  
CIG ZE92344C5B**

**INDICE**

- Art. 1 - Oggetto dell’affidamento
- Art. 2 – Requisiti e modalità di partecipazione
- Art. 3 – Tipologia e caratteristiche dei lavori oggetto di appalto
- Art. 4 - Importo dell’affidamento
- Art. 5 - Durata del contratto
- Art. 6 - Modalità di esecuzione delle lavorazioni e qualità dei materiali
- Art. 7 – Responsabile del Procedimento, Direttore dei lavori, Direttore operativo,  
rappresentanti della società
- Art. 8 – Obblighi nei confronti del personale dipendente
- Art. 9 - Fatturazione e pagamento
- Art. 10 – Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 11 - Responsabilità dell’aggiudicataria
- Art. 12 – Penali, recesso e risoluzione
- Art. 13 – Responsabilità civile
- Art. 14 - Divieto di cessione del contratto
- Art. 15 – Cessione del credito
- Art. 16 – Cessione d’azienda e/o mutamento della specie giuridica della Società
- Art. 17 - Disposizioni antimafia
- Art. 18 - Foro competente
- Art. 19 - Oneri fiscali e spese contrattuali

### **Art. 1 - Oggetto dell'affidamento**

Il presente documento contiene le Condizioni Particolari di contratto della RDO per l'affidamento e l'esecuzione presso l'immobile in cui ha sede l'Agenzia delle Entrate sito in Roma in via Giorgione n. 159 dei seguenti lavori:

- riadattamento logistico ambienti di lavoro siti al piano 7° e 8°;
- opere di risanamento uffici e servizi igienici su diversi piani.

L'aggiudicataria si impegna ad eseguire, alla quotazione offerta e alle condizioni indicate nella RDO, nel presente documento, nel Capitolato tecnico prestazionale e negli altri documenti di gara i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per consegnare il lavoro completamente compiuto secondo le condizioni e con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative stabilite nei documenti di gara predetti.

Le condizioni particolari di appalto contenute nel presente documento formano parte integrante del contratto che sarà stipulato in modalità telematica con l'aggiudicataria. Per quanto non previsto nel presente documento si fa espresso riferimento alla ulteriore documentazione allegata alla RDO, alla documentazione del bando di abilitazione Consip, alle regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione e alla normativa vigente.

### **Art. 2 Requisiti e modalità di partecipazione**

Per poter partecipare alla presente procedura sarà richiesto agli operatori economici il possesso dei seguenti requisiti:

- non sussistenza dei motivi di esclusione disciplinati dall'articolo 80 del d.lgs. 50/2016;
- possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art. 90 del DPR 207/2010:

a) aver eseguito almeno due contratti per lavori analoghi nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di importo complessivo non inferiore ad euro 35.000,00;

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);

c) adeguata attrezzatura tecnica.

d) iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività inerenti ai servizi oggetto della gara o, per le imprese estere, al registro professionale o commerciale vigente nello Stato di residenza;

### **Art. 3 – Tipologia e caratteristiche dei lavori oggetto di appalto.**

I lavori e le prestazioni che formano l'oggetto dell'appalto sono dettagliatamente descritti nel capitolato tecnico prestazionale allegato al RDO e formano parte integrante del contratto.

#### **Art. 4 - Importo dell'affidamento**

L'importo complessivo dei lavori, costi sicurezza compresi, ammonta ad € **38.916,05** oltre IVA, come risulta dalla stima di progetto e dal prospetto sotto riportato:

Importo lavori al netto dei costi della sicurezza	€ 38.622,77
Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 293,28
<b>TOTALE</b>	<b>€ 38.916,05</b>

Gli operatori economici dovranno indicare espressamente nella propria offerta i propri costi della manodopera e gli oneri di sicurezza aziendali richiesti ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruità dell'offerta.

L'operatore economico dovrà indicare **a pena di esclusione** nel documento di offerta economica gli oneri della sicurezza di tipo aziendale che non possono essere pari a zero; tali oneri rappresentano una componente specifica dell'offerta e non sono da considerare in nessun caso un corrispettivo aggiuntivo rispetto a quello indicato nell'offerta economica.

#### **Art. 5 - Durata del contratto**

L'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto dovrà essere iniziata entro il termine improrogabile di un giorno lavorativo dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine per la presentazione del programma di esecuzione dei lavori ed ultimata entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.

La consegna dei lavori all'Appaltatore verrà effettuata entro 7 giorni lavorativi dalla firma del contratto di appalto.

Prima dell'inizio del servizio la Società deve trasmettere all'Agenzia la documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile, ove dovuta

Per ogni ulteriore disposizione si fa rinvio al Capitolato tecnico prestazionale.

#### **Art. 6 - Modalità di esecuzione delle lavorazioni e qualità dei materiali**

L'esecuzione dei lavori dovrà essere pienamente conforme alle prescrizioni contenute nel Capitolato tecnico prestazionale allegato al RDO che forma parte integrante del contratto.

Nessuna variazione, variante, o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non è stata preventivamente approvata ed autorizzata dalla Stazione appaltante nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art.106 del D. Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell'Appaltatore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

Le prestazioni oggetto del contratto devono essere eseguite a perfetta regola d'arte ed i materiali da impiegare devono essere delle migliori qualità, esenti da ogni difetto e perfettamente lavorati, inoltre possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione della Direzione dei Lavori. Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti alla Società dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni eventuale ulteriore spesa.

Tutte le altre regole relative alla fattispecie in questione sono dettagliatamente descritte nel Capitolato tecnico prestazionale allegato al RDO che forma parte integrante del contratto.

## **Art. 7 - Responsabile del Procedimento, Direttore dei lavori, Direttore operativo, rappresentanti della società**

Il Responsabile del Procedimento è Tommaso Saraceni dell'Ufficio Immobili, Servizi Tecnici e Gestione archivi, (tel. 06/50542359, e-mail [tommaso.saraceni@agenziaentrate.it](mailto:tommaso.saraceni@agenziaentrate.it))

Il Direttore dei lavori è il geom. Paolo Marzano dell'Ufficio Immobili, Servizi Tecnici e Gestione archivi (tel. 06/50546677, e-mail: [paolo.marzano@agenziaentrate.it](mailto:paolo.marzano@agenziaentrate.it)).

Il Direttore operativo è Francesco Moscuzza dell'Ufficio Immobili, Servizi Tecnici e Gestione archivi (tel. 06/50542086; e-mail: [francesco.moscuzza@agenziaentrate.it](mailto:francesco.moscuzza@agenziaentrate.it)).

Al Responsabile della Società compete:

- la continua reperibilità telefonica, attraverso l'impiego di idonei e funzionali sistemi di reperimento;
- la direzione, l'organizzazione e la disciplina dei propri uomini nelle attività oggetto dell'appalto;
- il mantenimento dei rapporti con l'Ufficio tecnico dell'Agenzia, rispettando e facendo rispettare gli ordini ricevuti dal medesimo;
- l'osservanza, da parte propria e delle maestranze impiegate, delle disposizioni atte ad evitare infortuni sul lavoro e danni a terzi;
- la tenuta di documenti e scritture afferenti il rapporto con l'Agenzia e documentazione da mettere a disposizione degli Enti preposti alla vigilanza in base al D.lgs. n. 81/08 e s.m.i.
- la tenuta di documenti e scritture afferenti il rapporto con l'Agenzia e documentazione da mettere a disposizione degli Enti preposti alla vigilanza in base al D.lgs. n. 81/08 e s.m.i..

## **Art. 8 – Obblighi nei confronti del personale dipendente**

L'aggiudicataria si impegna ad ottemperare nei confronti del personale dipendente, ovvero nei confronti del personale legato da rapporto di collaborazione, a tutti gli obblighi ed adempimenti in materia assistenziale, previdenziale e, più in generale, giuslavoristica, derivanti da disposizioni normative e/o regolamentari, inclusi i contratti collettivi applicabili alle categorie di riferimento, le circolari e gli atti amministrativi, manlevando l'Agenzia da ogni responsabilità in merito. L'aggiudicataria si obbliga alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare del D. Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i. e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente contratto, in quanto applicabili.

Le risorse umane dedicate dipenderanno solo ed esclusivamente dall'aggiudicataria, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte dell'Agenzia.

Resta inteso che l'aggiudicataria è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva delle suddette risorse e, pertanto, s'impegna a tenere indenne l'Agenzia da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all'esecuzione dei Contratti.

L'Agenzia potrà richiedere l'allontanamento di quelle risorse che non dovessero tenere un comportamento decoroso in linea con i regolamenti della stessa e/o dovessero non rispettare le disposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. L'aggiudicataria dovrà provvedere all'immediata sostituzione delle risorse allontanate.

In caso di inadempimento agli obblighi del presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Agenzia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

La Società si impegna altresì all'integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro ed in particolare del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché delle disposizioni che dovessero essere emanate nel corso di validità del contratto, in quanto applicabili.

A tal proposito le Parti, contestualmente alla stipula del presente Contratto, approvano il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), che qui si allega, redatto dalle stesse ai sensi dell'art. 26 del sopra citato D.lgs. n. 81/2008.

La Società dovrà uniformarsi alle procedure di emergenza e di pronto soccorso sanitario in vigore presso le sedi ove si svolgeranno le attività contrattuali. Si segnala che le autorità presso le quali i concorrenti possono ottenere informazioni circa gli obblighi in materia di protezione dell'impiego sono le ASL di competenza.

L'Agenzia ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto di appalto qualora accerti che la Società non osservi le norme di cui sopra; i danni derivanti da tale risoluzione saranno interamente a carico della Società.

## **Art. 9 – Fatturazione e pagamento**

A seguito dell'ultimazione delle prestazioni, l'Agenzia, dopo l'attestazione di regolare esecuzione/collaudo, provvederà entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura emessa dall'aggiudicataria, alla liquidazione del relativo corrispettivo (calcolato sulla base dei singoli prezzi unitari) a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito e sul numero di conto corrente che verrà tempestivamente indicato dalla Società.

In caso di ritardo nell'effettuazione dei pagamenti contrattuali le parti stabiliscono che l'Agenzia sarà tenuta al pagamento degli interessi di mora, nella misura del saggio legale, maggiorato di due punti percentuali.

In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile all'Agenzia.

Si presume, senza possibilità di provare il contrario, la non imputabilità all'Agenzia nelle seguenti fattispecie, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancata ricezione delle fatture; inadempienza dell'istituto di credito domiciliatario della Società; sciopero del personale adibito alle mansioni contabili.

Le fatture dovranno essere intestate a: Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P.IVA 06363391001 e inviate, attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 marzo 2008, avendo cura di inserire il seguente codice destinatario **IPA: X3DZ5I**.

Oltre ai suddetti codici IPA, si dovranno riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati:

- Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): identificativo presente nel sistema contabile e gestionale dell'Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti;
- Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell'Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell'Agenzia;
- Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica):

dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l'avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell'Agenzia;

- Codice Identificativo Gara (CIG): da inserire nel corrispondente campo presente nel blocco dati 2.1.2 (dati ordine di Acquisto) oppure nel blocco dati 2.1.5 (dati ricezione):

I suddetti dati saranno comunicati in via automatizzata mezzo posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica espressamente indicato dall'aggiudicataria.

L'aggiudicataria prende espressamente atto che la regolarità della procedura di fatturazione elettronica costituisce requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell'Agenzia.

L'aggiudicataria si impegna a rendere note, con apposita comunicazione scritta indirizzata all'Agenzia, eventuali variazioni del numero di conto corrente, rimanendo pertanto esclusa ogni altra comunicazione che non sarà pervenuta all'Agenzia. I pagamenti effettuati sul conto corrente, di cui al precedente comma, avranno effetto liberatorio.

Si segnala infine che dal 1° luglio 2017 è applicabile lo Split Payment anche all'Agenzia delle Entrate come previsto dall'art. 1 del DL 50/2017.

Quindi, per le fatture elettroniche trasmesse all'Agenzia, relative ad operazioni con addebito IVA, emesse dal 1° luglio 2017, il campo 2.2.2.7 (Esigibilità IVA) di cui al tracciato FatturaPA, dovrà essere valorizzato con il carattere "S". Le fatture elettroniche che non presentano il valore "S" in corrispondenza del citato campo 2.2.2.7 verranno rifiutate e dovranno essere rimesse.

#### **Art. 10 - Tracciabilità dei flussi finanziari.**

L'aggiudicataria, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, Legge 136 del 13 agosto 2010, è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche.

I riferimenti dei predetti conti correnti, e i soggetti abilitati ad operare su di essi dovranno essere comunicati in sede di stipula dei contratti.

Ogni aggiudicataria dovrà, inoltre, comunicare all'Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi.

Ogni aggiudicataria è obbligata ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge.

Ogni aggiudicataria trasmetterà i predetti contratti all'Agenzia, stante l'obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/10.

Ogni aggiudicataria darà immediata comunicazione all'Agenzia delle Entrate ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **Art. 11 - Responsabilità dell'aggiudicataria**

L'aggiudicataria dovrà impegnarsi a rispettare le disposizioni di ordine interno comunicate dall'Agenzia e ad adottare ogni precauzione necessaria ad evitare danni a persone e cose; restano a carico dell'aggiudicataria gli oneri necessari a riparare i danni eventualmente arrecati nell'esecuzione dei lavori; l'aggiudicataria è altresì responsabile per i danni eventualmente cagionati dal proprio personale in servizio a dipendenti dell'Agenzia o a terzi.

Sono a carico della Società tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli altri adempimenti per evitare il verificarsi di danni, di qualsiasi natura, alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico della Società.

Nei casi di danni causati da forza maggiore la Società ne fa denuncia al Direttore dei lavori entro due giorni lavorativi da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

Appena ricevuta la denuncia, il Direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale, all'accertamento:

- a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandolo allo stato precedente;
- b) della causa dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore; della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei lavori;
- e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Qualche che sia l'esito del collaudo generale e delle eventuali verifiche, la Società garantisce che i materiali forniti sono esenti da vizi, difetti e/o difformità e che le attività eseguite sono esenti da qualsiasi vizio, difetto e/o difformità. In deroga a quanto previsto dall'art. 1667 c.c., la denuncia dei vizi, difetti e/o difformità deve essere effettuata dall'Agenzia entro un anno dall'avvenuto loro accertamento; l'azione contro la Società si prescrive in due anni dalla data di accettazione dell'opera.

## **Art. 12 – Penali, recesso e risoluzione**

Le prestazioni dovranno essere eseguite dalla Società con le modalità e le tempistiche stabilite nel Capitolato.

Qualora vi siano ritardi sulle tempistiche previste nel Capitolato tecnico ovvero nell'offerta migliorativa e relative alle modalità di esecuzione dell'attività di presidio e dei sopralluoghi in caso di interventi urgenti e non urgenti, troveranno applicazione le penali di seguito indicate.

- In caso di mancato rispetto delle tempistiche di esecuzione indicate nel Capitolato e nel cronoprogramma, sarà applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo massimale per ogni giorno di mancato presidio, non giustificato o autorizzato dal DL.

All'Assuntore sarà assegnato un termine non inferiore a cinque giorni, dal ricevimento della contestazione, per presentare le proprie controdeduzioni. Trascorso tale termine senza che la ditta abbia presentato le proprie difese o nel caso in cui venga riscontrata l'esistenza della violazione contrattuale, si procederà all'applicazione della penale. L'applicazione delle sanzioni non impedisce in caso di risoluzione del contratto il risarcimento di eventuali maggiori danni. Oltre che nelle more del procedimento per l'applicazione della penale, la stazione appaltante ha facoltà di sospendere i pagamenti all'Assuntore, per un periodo non superiore a tre mesi, fino a che l'impresa stessa non si ponga in regola con gli obblighi contrattuali e salvo, comunque, il pagamento delle penali.

La penale sarà applicata giornalmente e fino al giorno della corretta esecuzione, anche in caso di esecuzione della fornitura difforme dagli obblighi previsti dal presente documento.

Resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno ai sensi dell'art. 1382 del c.c. e la possibilità di compensarne l'importo rispetto al corrispettivo dovuto, a valere sulla prima fattura utile.

Le penali saranno applicabili, e nessuna eccezione potrà essere sollevata dalla Società, anche qualora il ritardo o l'inadempimento dipendessero da fatto di terzi.

Nell'ipotesi in cui il ritardo si protraesse oltre i 20 (venti) giorni lavorativi, per i giorni successivi al ventesimo, il contratto potrà essere risolto unilateralmente, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altre imprese, in danno della Società, i lavori ovvero la parte dei medesimi non eseguita dalla Società stessa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

L'Agenzia potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata, nei seguenti casi:

- stato di inosservanza della Società riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e per l'esecuzione del contratto;
- manifesta incapacità nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- mancata ultimazione dei lavori da parte della Società senza giustificato motivo;
- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;
- emanazione di provvedimenti definitivi relativi al mancato pagamento di tasse, imposte o contributi;
- annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara;
- mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i.

### **Art. 13 - Responsabilità civile e cauzione**

L'aggiudicataria assume in proprio ogni rischio e responsabilità connessi all'esecuzione del presente contratto e si impegna a tenere indenne l'Agenzia, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone o cose, di proprietà dell'Agenzia ovvero di terzi.

A garanzia dell'esatto e corretto adempimento degli obblighi contrattuali, la società aggiudicataria dovrà costituire e presentare all'Agenzia, entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del contratto, pena la risoluzione dello stesso, una garanzia fideiussoria per una somma pari al 10% del valore contrattuale mediante fideiussione bancaria o assicurativa.

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50 del 2016, in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. E' consentito il dimezzamento in caso di possesso della certificazione di qualità o equivalente.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, codice civile;

- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La polizza fideiussoria deve essere presentata in originale e deve essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa. La fideiussione può essere, altresì, rilasciata da intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107, D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La polizza dovrà espressamente prevedere la sua validità per tutta la durata dell'appalto.

In caso di inesatto o mancato adempimento degli obblighi contrattuali da parte della società aggiudicataria, l'Agenzia si rivarrà, senza alcuna formalità, sulla cauzione definitiva, incamerandola, a ristoro di ogni danno e delle penali contrattuali, salvi gli ulteriori eventuali danni subiti.

#### **Art. 14 - Divieto di cessione del contratto**

E' fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, il contratto stipulato a seguito della presente RDO nonché i crediti da esso derivante.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra, fermo restando il diritto da parte dell'Agenzia al risarcimento di ogni danno e spesa, il contratto in oggetto si risolverà di diritto.

#### **Art. 15 - Cessione del credito**

Ai sensi dell'art. 106, comma 13 del D.lgs 50/2016 è ammessa la cessione dei crediti maturati dalla Società nei confronti dell'Agenzia a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto, a condizione che:

- a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato all'Agenzia;
- b) l'Agenzia non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa;
- c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

L'Agenzia in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente Contratto. Qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 5.000,00 l'Agenzia si riserva il diritto, e la Società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla Società. Per consentire la verifica ex art. 48 bis, D.P.R. n. 602/73 l'atto di cessione dovrà essere corredato dall'esplicito consenso al trattamento dei dati personali per l'assolvimento delle finalità indicate nel succitato articolo da parte della Società, in conformità con quanto indicato nella circolare n. 29 dell'8 ottobre 2009 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Tale consenso potrà essere conferito secondo il fac-simile "Allegato A" unito alla circolare medesima.

Al fine di adempiere alle prescrizioni contenute nella legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i., l'atto di cessione dovrà contenere l'impegno espresso da parte del cessionario ad effettuare i pagamenti in favore del cedente utilizzando esclusivamente il conto da questo ultimo indicato, mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni nonché ad indicare il CIG su tali strumenti di pagamento. Analogo obbligo dovrà essere soddisfatto dal cessionario per il pagamento disposto dalla stazione appaltante.

#### **Art. 16 – Cessione d'azienda e/o mutamento della specie giuridica della Società**

Qualora intenda cedere l'intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali o mutare specie giuridica, l'Aggiudicataria deve darne comunicazione all'Agenzia almeno trenta giorni prima, allegando tutta la documentazione riguardante l'operazione.

L'Agenzia ha facoltà di proseguire il rapporto contrattuale con il soggetto subentrante ovvero recedere dal contratto.

Il mancato preavviso di cui al primo comma fa sorgere in capo all'Agenzia la facoltà di recedere dal contratto.

#### **Art. 17 - Disposizioni antimafia**

L'aggiudicataria prende atto che l'affidamento dell'attività oggetto del presente contratto, è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia ivi compresa la legge 13 agosto 2010 n. 136, relativa al "Piano straordinario contro le mafie" e sm.i..

In particolare, l'Aggiudicataria garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

L'aggiudicataria si impegna a comunicare immediatamente all'Agenzia, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico della Società stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento);
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

L'aggiudicataria prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove, nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente capoverso il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà dell'Agenzia di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

#### **Art. 18 - Foro competente**

Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, il Foro competente sia esclusivamente quello di Roma.

#### **Art. 19 - Oneri fiscali e spese contrattuali**

Sono a carico della Società gli oneri di bollo, tutti gli ulteriori oneri fiscali e le spese contrattuali.

Per il dirigente *ad interim* Giuseppe Telesca  
Il funzionario delegato  
Francesco Vasta  
*Firmato digitalmente*

*L'originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente*